

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC Rule: il livello di tassazione del soggetto controllato estero

di Marco Bargagli



Continuiamo lo **speciale dedicato alla normativa CFC** avuto riguardo, in particolare, ai chiarimenti diramati, da parte dell'Agenzia delle entrate, con la **circolare 18/E/2021** riconducibili, in particolare, alle modalità di determinazione del **livello di tassazione del soggetto controllato estero**.

Ricordiamo che la *Controlled Foreign Companies legislation* (detta anche *CFC rule*), contenuta nell'[articolo 167 Tuir](#), prevede un **regime di imposizione per “trasparenza”** che grava in capo al **socio residente in Italia**, dei redditi realizzati oltre frontiera **dalle sue controllate estere**, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi.

Quindi, la **ratio della disciplina delle CFC** è quella di **risolvere un fenomeno di elusione internazionale** c.d. “*tax deferral*”, ossia la **produzione di redditi in Paesi a bassa fiscalità evitandone la distribuzione sotto forma di dividendi o di utili** (**circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza**, volume III - parte VI - capitolo 5, pag. 114)

Anzitutto occorre ricordare che, per espressa disposizione normativa, la tassazione per trasparenza ai fini CFC si applica se i soggetti **controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:**

- [articolo 167, comma 4, lett. a\), Tuir](#): sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- [articolo 167, comma 4, lett. b\), Tuir](#): **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra **in una o più delle seguenti categorie**:
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale?**

3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
4. redditi da **leasing finanziario**;
5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**?
6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Come opportunamente **rilevato nella circolare 18/E/2021**, per quanto riguarda il **livello di tassazione effettivo** previsto dall'[**articolo 167, comma 4, lett. a\), Tuir**](#), il legislatore ha abbandonato il precedente **approccio che valorizzava il livello nominale di tassazione in relazione ai soggetti c.d. black list**.

In particolare, **con il recepimento della Direttiva Atad** - unitamente alla condizione della natura “*passive*” di oltre un terzo dei proventi realizzati - e? stata attribuita, da un lato, **esclusiva rilevanza al livello di tassazione effettivo** subito all'estero (c.d. “*Effective Tax Rate*” o “*ETR*”) rispetto a quello virtuale italiano, superando, dall'altro, **la distinzione tra Stati membri (o Stati SEE) e altri Paesi**.

In linea con i chiarimenti già formulati con la [**circolare 51/E/2010**](#), l'Agenzia delle entrate ha confermato che:

- per **calcolare il livello effettivo di tassazione estera** il contribuente residente deve considerare **le imposte sul reddito dovute da parte del soggetto estero controllato e rapportarle all'utile ante imposte così come risultante dal bilancio della controllata**. Il rapporto sopra descritto configura il **tax rate effettivo estero da porre a confronto con il tax rate virtuale “interno”** (quest'ultimo calcolato rapportando l'imposta che sarebbe stata dovuta in Italia sul reddito prodotto dall'entità estera all'utile ante imposte come risultante dal bilancio dell'entità stessa);
- per **le stabili organizzazioni che hanno optato per il regime di esenzione**, sia di soggetti residenti in Italia che di soggetti controllati non residenti, **rileva il rendiconto redatto ai fini fiscali dello Stato di residenza della casa madre**, significando che il medesimo rendiconto **assumerà rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione da imputare per trasparenza**.

Sul punto si ricorda che:

- per “**tassazione effettiva estera**” (e. *tax rate* effettivo estero) si intende il rapporto tra **l'imposta estera** corrispondente al reddito imponibile e **l'utile ante-imposte** risultante

- dal bilancio della controllata;
- per “**tassazione virtuale domestica**” (e. *tax rate* virtuale interno/domestico) si intende il rapporto tra **l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia**, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le **disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa (con variazioni RF)**, e **l'utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata.

Ciò posto, qualora **il *tax rate* effettivo estero risulti inferiore alla metà (ossia al 50%) del *tax rate* virtuale “interno” (domestico)**, ricavato apportando le **variazioni fiscali in aumento e in diminuzione** previste dalle disposizioni **Tuir**, la condizione di cui all'[articolo 167, comma 4, lett. a\) Tuir](#), si considera verificata.

Infine, occorre considerare che l'[articolo 167, comma 4, lettera a\), Tuir](#) continua a fare riferimento al **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate** con il quale devono essere «*indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello della irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile*».

In merito, è stato recentemente pubblicato il **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27.12.2021**, che ha sostituito il [Provvedimento n. 143239 del 16.09.2016](#), adottato a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D.Lgs. 147/2015 (c.d. “decreto internazionalizzazione”).

Il citato provvedimento consente così di seguire i nuovi criteri per **determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione** previsto dal citato [comma 4, lettera a\), dell'articolo 167 Tuir](#).